

QUALIFICHE Ue ■ La direttiva votata da Strasburgo

riscrive le norme sullo stabilimento
Riconoscimento connesso alla formazione e al grado
equivalente del Paese di destinazione

Nuovo passaporto Ue per le qualifiche professionali, in base alla direttiva che l'Assemblea di Strasburgo ha approvato in seconda lettura mercoledì (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri). È tra l'altro previsto un "certificato" europeo che dovrebbe consentire la riconoscibilità del professionista, garantire meglio i clienti e facilitare la circolazione.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali — è stata questa una delle battaglie del relatore, Stefano Zappalà — sarà articolato su cinque livelli in relazione alla durata della formazione richiesta per l'accesso e avverrà al "grado" equivalente nel Paese di stabilimento. In ogni caso, il professionista potrà ottenere il riconoscimento al livello di qualifica che gli consenta di svolgere le stesse attività esercitate nello Stato di origine. Sono fatti inoltre salvi i diritti acquisiti del professionista che ha seguito una formazione "precedente", che non risponde più al livello di formazione prevista nello Stato d'origine. In sostanza la formazione precedente viene considerata, dallo Stato membro ospitante, corrispondente al livello della nuova formazione.

In caso di non equivalenza della qualifica rispetto a quella richiesta ai professionisti dallo Stato di destinazione, potranno essere applicate misure di compensazione (test o tirocinio) a scelta

del migrante.

Nel caso in cui la professione non sia regolamentata nel Paese d'origine, il migrante dovrà provare di aver esercitato la professione per due anni nel corso degli ultimi dieci e la qualifica dovrà essere comprovata da un attestato di competenza o da documenti che certificano la

formazione acquisita.

La direttiva impedisce il *qualification shopping*: il professionista potrà ottenere nel Paese d'origine il riconoscimento della qualifica professionale acquisita altrove solo se ha risieduto stabilmente in un altro Stato membro, avendovi maturato almeno una parte della formazione, della competenza o dell'esperienza professionale.

Rimane sostanzialmente invariata la disciplina delle direttive settoriali, relative alle professioni sanitarie e agli architetti. Per quanto riguarda le specialità mediche, quelle esistenti sono incluse se sono comuni a due Stati membri (*status quo*).

Tuttavia, per semplificare il sistema, un riconoscimento automatico si applicherà alle nuove specialità comuni ad almeno due quinti degli Stati membri.

Le organizzazioni professionali rappresentative a livello nazionale ed europeo che desiderassero avere un sistema specifico di ricono-

scimento basato sul coordinamento degli standard di formazione possono presentare alla Commissione una domanda motivata affinché l'Esecutivo avanzi le conseguenti proposte legislative. La Commissione è tenuta a valutare la fondatezza della richiesta e a proporre eventuali integrazioni alla direttiva.

Le organizzazioni hanno comunque la possibilità di proporre piattaforme comuni per facilitare il riconoscimento.

Infatti, principi comuni di qualificazione professionale per facilitare il riconoscimento automatico delle qualifiche potranno essere preparate dalle associazioni rappresentative a livello nazionale ed europeo.

Le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali sono pure semplificate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo: per queste attività è conservato un regime di riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale.

La direttiva fa, infine, riferimento alla necessità della formazione continua che deve garantire l'aggiornamento delle conoscenze del professionista. La disciplina viene lasciata agli Stati.

ANTONIO PRETO